

NOTA INFORMATIVA R.C. AUTO CICLOMOTORI/MOTOCICLI

Introduzione

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

In relazione ai diversi tipi di veicolo, relativamente alla garanzia R.C.A., **PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL'IMPRESA è POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO** che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall'impresa.

I. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

A. Informazioni generali

Dati Societari

La Società Cattolica di Assicurazione – soc. coop., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona – tel. 045 8391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it – pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Società è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. E' iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

II. Informazioni sul contratto

A. Coperture assicurative offerte

R.C.A.

Le formule tariffarie applicabili al contratto sono:

- "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: ciclomotori uno privato, motocicli, motocarrozette e quadricicli trasporto persone;
- Pejus: che prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri: con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti o con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%. La formula tariffaria è applicabile a: quadricicli leggeri e motoslitte.

Oggetto del contratto

Il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati involontariamente a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). (si rimanda all'art. 14 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

Limitazioni ed esclusioni

Attenzione: l'assicurazione non è operante:

- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
- per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali.

(si rimanda all'art. 14 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

Inoltre non è operante:

- se il conducente non è abilitato (ad esempio per non aver conseguito la patente o acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o idoneità);
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- se il veicolo circola con targa in prova e ciò avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- se il noleggio del veicolo viene effettuato senza la prescritta licenza o senza il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- se il veicolo circola nonostante sia stato sottoposto a "fermo amministrativo";
- per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente circola con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo superiore a 12 mesi.

(si rimanda all'art. 15 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio)

Rivalse

MOD. AUTOMc 5 – ED. 05/2018

Attenzione: la Società ha la possibilità di agire in rivalsa in tutti i casi in cui il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (si rimanda agli artt. 17 e 18 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

Inoltre, con riferimento alla formula "tipo guida" (art. 19 bis delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2), la Società eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.000,00, nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo indicato in polizza si trovi:

- una persona diverso dal proprietario del veicolo, se la formula tipo guida è "esclusivo";
- una persona avente età inferiore a 26 anni compiuti, se la formula tipo guida è "esperta".

A.1 Condizioni aggiuntive:

Divieto di cessione del credito

La condizione aggiuntiva "divieto di cessione del credito" è operante solo se pattuita ed espressamente indicata in polizza e prevede che il contraente/proprietario, in caso di sinistro rientrante nella procedura del risarcimento diretto previsto dalla normativa vigente, non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, salvo il caso in cui la Società abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del contraente/proprietario di avvalersi di un riparatore non convenzionato, la Società non comunica il proprio diniego in forma esplicita, il consenso dovrà intendersi acquisito e il contraente/proprietario potrà far riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto non convenzionato.

Se invece la Società comunica il proprio diniego e il contraente/proprietario facesse riparare il veicolo presso il riparatore prescelto non convenzionato, la Società potrà agire nei confronti del contraente/proprietario per il recupero del pregiudizio sofferto (si rimanda all'art. 14 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per ulteriori aspetti di dettaglio).

Esemplificando: se il contraente/proprietario subisce un danno al veicolo di 1.000 euro e decide di cedere il diritto al risarcimento del danno ad un riparatore non convenzionato con la Società, tale decisione dovrà essere comunicata alla Società la quale avrà tempo 3 giorni dalla richiesta per esprimere il proprio diniego. Decorso tale termine:

- se la Società non comunica nulla al contraente/proprietario, lo stesso potrà conferire al riparatore ogni diritto legato al risarcimento del danno, compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti della Società e di chiedere quindi voci di danno diverse dal semplice costo di riparazione del veicolo. Nell'esemplificazione, oltre al costo della riparazione di 1.000 € sopra citato, il riparatore potrebbe chiedere, ad esempio, anche il rimborso delle spese relative alla concessione in uso di un veicolo di cortesia per tutto il periodo necessario alla riparazione;
- se la Società comunica in forma esplicita e nei termini stabiliti il diniego alla cessione del credito e il contraente/proprietario cedesse comunque il credito al riparatore non convenzionato, la Società sarà costretta a pagare al riparatore oltre al costo della riparazione di 1.000 € anche, ad esempio, le spese relative alla concessione in uso di un veicolo di cortesia per tutto il periodo necessario alla riparazione; tuttavia, poiché tali spese non sono tecnicamente dovute ai sensi di legge, e rappresentano il pregiudizio derivante dalla cessione del credito, la Società potrà agire in rivalsa nei confronti del contraente/proprietario per il recupero delle stesse.

ASSISTENZA (limitatamente a motociclo oltre i 50 cc)

Oggetto del contratto

La Società, se pattuito ed espressamente indicato in polizza, garantisce all'assicurato la prestazione dei servizi di assistenza, erogati tramite la società Mapfre Warranty, specificati nelle condizioni di polizza, quali ad esempio soccorso stradale, auto in sostituzione ecc..., nel caso in cui si verifichi un incidente. **Attenzione: la garanzia è prestata purché l'assicurato si sia rivolto preventivamente alla centrale operativa dell'operatore indicato (si rimanda agli artt. 1, 4 e 122 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).**

Limitazioni ed esclusioni

Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all'art. 3 per le gar. Assistenza Base, Top, Moto e Plus, e all'art. 121 per la gar. Assistenza Extra delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali

Attenzione: la garanzia è prestata a massimale, che varia a seconda della singola prestazione (si rimanda dall'art. 6 all'art. 27 per l'Assistenza Base, dall'art. 28 all'art. 59 per l'Assistenza Top, dall'art. 60 all'art. 90 per l'Assistenza Moto, dall'art. 91 all'art. 120 per l'Assistenza Extra e all'art. 124 per l'Assistenza Plus delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio)

Esemplificando: a seguito di guasto al motore e previo contatto telefonico con Mapfre Warranty, il mezzo di soccorso provvede a trainare il veicolo danneggiato presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice. Se l'assicurato ha sottoscritto la garanzia Assistenza Top e il costo dell'operazione è inferiore a 700 €, lo stesso sarà sostenuto interamente dalla Società. Qualora fosse superiore (es. 800 €) il costo a carico dell'assicurato sarà pari a 100 €.

PROTEZIONE LEGALE

Oggetto del contratto

La Società, se pattuito ed espressamente indicato in polizza, garantisce all'assicurato, tramite la società ARAG, la copertura delle spese giudiziali e stragiudiziali, sino al limite per sinistro indicato in polizza, nel caso in cui vi sia una controversia, civile o penale, conseguente al verificarsi di un sinistro dipendente dalla circolazione del veicolo assicurato (si rimanda all'art. 11 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

Limitazioni ed esclusioni

Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato agli artt. 9 e 10 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio.

Franchigie, scoperti e massimali

Attenzione: la garanzia è prestata con il massimale indicato in polizza e le prestazioni variano a seconda della formula contrattuale scelta (si rimanda agli artt. 11 e 12 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

o o o o o

Rinnovo del contratto/Disdetta

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza (si rimanda all'art. 5 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

MOD. AUTOMc 5 – ED. 05/2018

B. Soggetti esclusi dalla garanzia

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti da:

- proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
 - coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
 - soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.
- (si rimanda all'art. 16 delle condizioni di assicurazioni MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio)

C. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Attenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (si rimanda all'art. 2 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

D. Premi

Pagamento del premio

Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuale) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, **non trasferibile**, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Determinazione del premio

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

Frazionamento

Non è ammesso il frazionamento del premio.

Rimborso del premio pagato e non goduto

Attenzione: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraente può chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (si rimanda agli artt. 6, 9, 10 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

E. Informativa in corso di contratto

Relativamente alla garanzia R.C.A. la Società si impegna a trasmettere al contraente un avviso di scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni.

La Società comunica al contraente e senza oneri, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito in occasione della consegna dell'attestazione sullo stato di rischio.

Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia (www.cattolica.it)

F. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, la Società consegnerà l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato, al Contraente o all'avente diritto, ai sensi della normativa vigente, per via telematica mediante la messa a disposizione nell'apposita "area Clienti" del proprio sito internet (www.cattolica.it).

L'attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.

Per maggiori dettagli sui meccanismi di assegnazione della classi di merito universale (C.U.) e in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda a quanto contenuto nelle condizioni speciali O – P "Bonus/Malus" Motocicli/Ciclomotori di cui alle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2.

Attenzione: la classe di merito di conversione universale (C.U.), riportata sull'attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.Auto di ciascuna compagnia.

G. Recesso

La società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio (si rimanda all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio).

Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l'Agenzia o non accetti la proposta di rinnovo, il contratto si intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto più alcun effetto.

In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni.

H. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art. 1882 e seguenti del Codice Civile)

I. Regime fiscale

Il premio relativo alla garanzia R.C.A. è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5%. Si evidenzia che, in relazione all'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è stato attribuito alle provincie il potere di aumentare o diminuire l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni nella misura massima del 3,5%. La pubblicazione delle deliberazioni delle giunte provinciali con le quali è stata disposta l'eventuale variazione dell'aliquota del 12,5% è effettuata sul sito internet: http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrc.htm.

Il premio relativo alle altre garanzie è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione nella misura del:

Aliquota	Garanzia
10%	Assistenza
12,5%	Protezione legale

III. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

K. Procedura per il risarcimento del danno

R.C.A.

Risarcimento diretto

In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile, l'assicurato può chiedere l'applicazione della procedura di risarcimento diretto. Per ulteriori approfondimenti in merito all'applicabilità o meno della procedura di risarcimento diretto e le relative procedure liquidative si rimanda a quanto contenuto all'art. 149 della Legge, agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 254/2006 e all'art. 22 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2.

Denuncia di sinistro

Attenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità.

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.cattolica.it

Pagamento dei sinistri

Il termine entro il quale l'impresa formula l'offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in:

- 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti;
- 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purchè la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte;
- 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone

L. Incidenti stradali con controparti estere

Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero si manda a quanto previsto dall'art. 153 della Legge e all'art. 21 delle condizioni di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2.

Sinistro con veicolo non assicurato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

M. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Per i contratti in Bonus/Malus, alla scadenza annuale è data facoltà al contraente di evitare o di ridurre la maggiorazione di premio (malus), rimborsando alla Società l'importo/i da essa corrisposto/i al/i terzo/i danneggiato/i, per il/i sinistro/i liquidato/i nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. La Società provvederà quindi a riclassificare il contratto.

Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione indennizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il/i sinistro/i, ai sensi del DPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 – 00198 ROMA.

A seguito di informativa ricevuta dalla Stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del sinistro, la società procederà a riclassificare il contratto.

N. Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, la Società comunica l'accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile dell'Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l'accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.

GARANZIA DIVERSE DALL'R.C.A.

O. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Denuncia di sinistro

Attenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società:

- contestualmente al sinistro o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie assistenza (si rimanda agli artt. 4 e 122 delle condizioni generali di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio);
- contestualmente al sinistro o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità per la garanzia protezione legale (si rimanda agli artt. 4 e 6 delle condizioni generali di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per gli aspetti di dettaglio);

La gestione di eventuali sinistri relativi alle coperture assicurative "Assistenza" e "Protezione legale", è affidato alle Società indicate nei rispettivi capitoli di cui al punto A. della presente nota informativa.

Determinazione, liquidazione e pagamento del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto:

- negli artt. 4, 5, 122 e 123 delle condizioni generali di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 rispettivamente per le garanzie assistenza Base, Top, Moto ed Extra ;
- nell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 per la garanzia protezione legale;

Centri di liquidazione

Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: www.cattolica.it

P. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza o nominativo del contraente;

- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – fax 06/42133206 – Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it – sezione Per i Consumatori – Reclami – “Guida ai reclami”), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea:

<http://www.ec.europa.eu/fin-net>

Si ricorda che il reclamante potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT – Furto, incendio, kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il legale rappresentante
Dott. Minali Alberto**

